COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 10.12.2019

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.05.2022

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile dell'Imposta di Soggiorno

Articolo 4 - Periodo di applicazione, modalità e misura dell'imposta

Articolo 5 - Esenzioni

Articolo 6 - Obblighi dei Responsabili dell'Imposta di Soggiorno

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di controllo e accertamento

Articolo 9 - Sanzioni e interessi

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 - Rimborsi e compensazioni

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Funzionario Responsabile dell'Imposta

Articolo 14 - Disposizioni finali

Art. 1 - Istituzione dell'imposta

1. È istituita nel Comune di Monteroni d'Arbia l'imposta di soggiorno al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15. 12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Monteroni d'Arbia ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.14.3.2011 n. 23 e dell'art. 180 del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77, nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.
3. La Giunta Comunale assicura la comunicazione dell'utilizzo del gettito dell'imposta attraverso gli strumenti previsti dalle norme sulla contabilità degli enti locali.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio Comunale, come definite dalle normative nazionali e regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche.
2. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni per finalità turistiche previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti per gestore della struttura ricettiva si intende anche il locatore di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con Legge 21.06.2017 n. 96.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile dell'Imposta di Soggiorno

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 ed ha l'obbligo di versare al responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed i soggetti che gestiscono portali telematici, *di seguito e in breve* denominati Responsabili dell'Imposta di Soggiorno, provvedono alla riscossione dell'imposta, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Monteroni d'Arbia e sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 e all'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017 n. 96.
3. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme o portali on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 2 del presente regolamento.
4. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, secondo le modalità ed i termini da essi indicati.

Art. 4 - Periodo di applicazione, modalità e misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata e corrisposta per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, così come definite al precedente articolo 2, ubicate nel territorio Comunale.
2. L'imposta è applicata dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, fino ad un massimo di cinque pernottamenti, anche non continuativi, per ogni mese solare e nella stessa struttura ricettiva.
In caso di pernottamenti continuativi a cavallo di due mesi nella stessa struttura ricettiva l'imposta è dovuta, invece, per i soli primi cinque giorni del soggiorno purché lo stesso non superi complessivamente trenta giorni.
3. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine stabilito per legge; in caso di mancata approvazione entro il termine prescritto le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i soggetti iscritti all'Anagrafe dei residenti nel Comune di Monteroni d'Arbia;
b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
c) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per soccorso umanitario;
d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati; l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 15 partecipanti;
e) coloro che praticano terapie presso strutture sanitarie e sociosanitarie site nel territorio provinciale di Siena e un loro accompagnatore (nella misura di un accompagnatore per paziente);
f) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie e sociosanitarie site nel territorio provinciale di Siena nella misura di un accompagnatore per paziente;
g) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
h) gli studenti iscritti a Scuole o Università aventi sede nel territorio provinciale di Siena che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale;
i) i soggetti cui è stata riconosciuta una condizione di disabilità media - grave - non autosufficienza, secondo la classificazione delle disabilità proposta nell'Allegato A al D.M. 4 ottobre 2019 n. 347 e ss.mm.ii., e un loro accompagnatore, nella misura di un accompagnatore per soggetto non autosufficiente;
j) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio.
2. Il gestore della struttura ricettiva applica l'esenzione di cui al comma 1 a seguito di dichiarazione resa dall'ospite in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante l'esistenza di una delle condizioni interessate.
L'esenzione di cui ai punti e) e f) è comunque subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente nonché il periodo di riferimento della prestazione sanitaria e/o di ricovero.
L'esenzione di cui al punto h) è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione al corso di studi frequentato.
L'esenzione di cui al punto i) è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla

competente Amministrazione attestante la disabilità/non autosufficienza dichiarata dal soggetto.

Articolo 6 - Obblighi dei Responsabili dell'Imposta di Soggiorno

1. Comunicazione periodica (trimestrale)

I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento (16 aprile – 16 luglio – 16 ottobre – 16 gennaio) il numero di coloro che hanno pernottato nel suddetto trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti – unitamente alla tipologia di esenzione – e l'importo complessivo dell'imposta dovuta e versata. La comunicazione periodica dovrà essere effettuata anche qualora non ci siano stati pernottamenti nel periodo di riferimento e/o in caso di chiusure annuali/sospensioni stagionali della struttura ricettiva.

Gli stessi soggetti dovranno inserire nell'apposita piattaforma telematica messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Monteroni d'Arbia il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta intera e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente regolamento precisando la tipologia di esenzione.

Il sistema determinerà automaticamente, per ogni mensilità, sulla base dei dati inseriti, l'importo complessivo dell'imposta che i soggetti preposti dovranno riversare al Comune di Monteroni d'Arbia.

Il servizio è riservato all'accesso SPID.

Qualora il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è comunque tenuto al versamento dell'imposta all'Amministrazione Comunale.

L'inosservanza delle norme regolamentari commessa dai soggetti passivi dell'imposta di soggiorno, ivi compresa la mancata compilazione del suddetto modulo di rifiuto, deve essere tempestivamente segnalata dai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza.

A seguito della trasmissione della comunicazione e dei dati di cui al presente comma, la struttura ricettiva è comunque tenuta a conservare, per almeno 5 anni, le copie delle ricevute rilasciate ai clienti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno e a presentarle, a richiesta, alle autorità competenti e al Comune nell'ambito dell'attività di controllo sull'applicazione dell'imposta.

2. Dichiarazione annuale del tributo

I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno devono, altresì, presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

La Dichiarazione Annuale deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con Decreto Ministeriale del 29.04.2022 e successivi e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

3. Obbligo informativo

I soggetti di cui all'art. 2 che operano nelle strutture ubicate nel territorio del Comune di Monteroni d'Arbia sono tenuti ad informare i propri ospiti, anche mediante apposizione di apposita informativa, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto stabilito annualmente dal Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 provvedono alla riscossione dell'imposta dietro rilascio di apposta quietanza e al suo successivo e integrale riversamento al Comune di Monteroni d'Arbia entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre dell'anno a cui si riferisce l'assolvimento e, precisamente, con le seguenti scadenze:

- entro il 16 di aprile per le riscossioni relative al primo trimestre;
- entro il 16 di luglio per le riscossioni relative al secondo trimestre;
- entro il 16 di ottobre per le riscossioni relative al terzo trimestre;
- entro il 16 di gennaio dell'anno successivo per le riscossioni relative al quarto trimestre;

3. Il versamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta "pagoPA";
- altre modalità di versamento all'uopo attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di controllo e accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 e ss. in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili dell'Imposta di Soggiorno a fornire e/o trasmettere documenti;
b) inviare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) effettuare attività di controllo con l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, avvalendosi tra l'altro della Polizia Municipale ai fini dell'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura.
3. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno sono altresì obbligati a segnalare le generalità degli ospiti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato.
4. L'ufficio tributi non procederà alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, è pari o inferiore a Euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 9 - Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 comma 1 primo periodo e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, con un minino di Euro 51,00 (cinquantuno/00).
3. Ai sensi dell'art.1, comma 165, della Legge n. 296/2006 la misura annua degli interessi da

accertamento è maggiorata di 2,5 (duevirgolacinque) punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni correlate alla comunicazione periodica di cui articolo 6, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) Euro 75,00, in caso di tardiva presentazione;
b) Euro 125,00, in caso d'infedele comunicazione;
c) Euro 250,00, in caso di omessa presentazione.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, inoltre, la violazione dell'obbligo informativo di cui all'articolo 6, comma 3, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 500,00.
6. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
7. Le contestazioni di cui al presente articolo possono essere disposte anche con un unico provvedimento cumulativo.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di presentazione del ricorso a seguito di notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, direttamente dal Comune o dai Soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 1 commi da 784 a 815 della Legge 27.12.2019 n. 160 o mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 11 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione è messa a disposizione apposita modulistica.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 13 - Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Monteroni d'Arbia.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 167 della Legge 27/12/2006 n. 296.

FRALLICCIARDI
2022.06.09 09:36:57
CN=FRALLICCIARDI LUIG
C=IT
2.5.4.5=TINIT-FRLLGU81H
2.5.4.42=LUIGI
RSA/2048 bits